Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE

(2009/966/CE)

(GU L 341 del 22.12.2009, pag. 14)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE

(2009/966/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([2]),

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).

(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ([3]).

(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto della Comunità e degli Stati membri.

([1]) GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
([2]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
([3]) GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

▼B

(4) Occorre rivedere le precedenti decisioni sull'importazione per quanto riguarda l'ossido di etilene, il fluoroacetammide, l'HCH (isomeri misti), il lindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, i bifenili polibromurati (PBB), i trifenili policlorurati (PCT), i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram e i composti di mercurio, al fine di tener conto dell'allargamento della Comunità avvenuto il 1º gennaio 2007 e degli sviluppi normativi realizzati nella Comunità dalla data di adozione delle suddette decisioni.

(5) L'immissione in commercio e l'uso dell'ossido di etilene a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi [1] sono limitati ad alcune aree specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione [2], concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Di conseguenza, l'importazione è consentita solo per i suddetti usi specifici. Gli Stati membri possono stabilire gli usi di cui alla direttiva 98/8/CE che autorizzano sul loro territorio.

(6) Il fluoroacetammide e il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri non figurano tra i principi attivi elencati nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [3] né nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, e di conseguenza ne è vietato l'uso come principi attivi nei pesticidi. È pertanto vietato importare fluoroacetammide e pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri a fini di utilizzo come pesticidi.

(7) Dal 1º luglio 2008 il metamidofos non figura più nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, cosicché gli Stati membri hanno dovuto ritirare tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos ed è vietata l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Inoltre, il metamidofos non è stato individuato né notificato nell'ambito del programma di riesame comunitario per la valutazione delle sostanze esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE e non ne è pertanto consentita l'immissione in commercio ai fini dell'utilizzo come biocida.

(8) La produzione, l'immissione in commercio e l'uso del lindano e dell'HCH (isomeri misti) sono stati vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE [4] e la deroga consentita dal regolamento medesimo è scaduta il 31 dicembre 2007. Di conseguenza, a partire da quella data, è vietata l'importazione di queste sostanze chimiche.

(9) Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dell'esabromo-1,1'-bifenile. La sostanza rientra inoltre nel gruppo dei PBB, che figurano nell'allegato III della convenzione di Rotterdam e sono soggetti alla procedura PIC.

[1] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
[2] GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.
[3] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[4] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

▼B

(10) La Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea il 1º gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 consente agli Stati membri di autorizzare determinati usi particolari dei PCT sul loro territorio e la decisione d'importazione riguardante queste sostanze deve essere rivista per tener conto della legislazione nazionale di questi due nuovi Stati membri.

(11) È pertanto opportuno sostituire le decisioni d'importazione riguardanti l'ossido di etilene, il fluoroacetammide, l'HCH (isomeri misti), il lindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, i PBB e i PCT di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi ([1]), alla decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE ([2]), alla decisione 2003/508/CE della Commissione, del 7 luglio 2003, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE ([3]) e alla decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE ([4]).

(12) Il benomyl non figura come principio attivo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE né nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, e di conseguenza ne è vietato l'uso nei pesticidi. Sono pertanto vietati l'immissione in commercio e l'uso come pesticidi di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram. La decisione sull'importazione dei formulati pesticidi in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram di cui alla decisione 2004/382/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) deve pertanto essere sostituita.

(13) L'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di mercurio come principio attivo sono vietati a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ([6]). Inoltre, a norma della direttiva 98/8/CE non sono consentiti l'immissione in commercio e l'uso di biocidi contenenti composti del mercurio. La decisione d'importazione riguardante i composti del mercurio pubblicata nella circolare PIC X deve pertanto essere sostituita.

([1]) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44.
([2]) GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28.
([3]) GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10.
([4]) GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1.
([5]) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 13.
([6]) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

▼B

(14) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Le decisioni sull'importazione di lindano, metamidofos e pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri nei termini definiti nell'allegato della decisione 2000/657/CE sono sostituite dalle decisioni definite nei formulari di risposta sulle importazioni di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione sull'importazione di ossido di etilene nei termini definiti nell'allegato I della decisione 2001/852/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione sull'importazione di bifenili polibromurati (PBB) nei termini definiti nell'allegato III della decisione 2003/508/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Le decisioni sull'importazione di fluoroacetammide, HCH (isomeri misti) e trifenili policlorurati (PCT) nei termini definiti nell'allegato I della decisione 2005/416/CE sono sostituite dalle decisioni di importazione definite nei formulari di risposta sulle importazioni di cui all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 5

La decisione provvisoria sull'importazione di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram nei termini definiti nell'allegato III della decisione 2004/382/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato V della presente decisione.

Articolo 6

La decisione sull'importazione dei composti di mercurio, pubblicata nella circolare PIC X, è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato VI della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Decisioni d'importazione modificate riguardanti il lindano, il metamidofos e il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri che sostituiscono le decisioni d'importazione di cui alla decisione 2000/657/CE

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

►(1) **PAESE:** **Comunità europea**
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◄

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Lindano
1.2	**Numero CAS**	58-89-9
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida
		☐ Industriale
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

►(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati la produzione, l'uso e l'immissione in commercio del lindano (HCH-gamma). La sostanza, allo stato puro, all'interno di preparati o come componente di articoli, è stata vietata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

▼B

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il lindano è classificato come: T; R25 (Tossico; Tossico per ingestione) – Xn; R20/21, R48/22 e R64 (Nocivo; Nocivo per inalazione e contatto con la pelle, Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione, Possibile rischio per i bambini allattati al seno) – N; R50/53 (Pericoloso per l'ambiente; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

«**FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI**

▸(1) **PAESE:**

Comunità europea
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Metamidofos
1.2	**Numero CAS**	10265-92-6
1.3	**Categoria**	☐ Pesticida ☐ Industriale ☒ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▶(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos. Il metamidofos non figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1): le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detto principio attivo dovevano pertanto essere revocate entro il 30 giugno 2008. Sono inoltre vietati l'uso e l'immissione in commercio dei biocidi contenenti metamidofos. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1), questa sostanza non può essere immessa in commercio per essere utilizzata come biocida.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

▼B

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il metamidofos è classificato come: T; R24 (Tossico; Tossico a contatto con la pelle) – T+; R26/28 (Molto tossico; Molto tossico per inalazione e per ingestione) – N; R50 (Pericoloso per l'ambiente; Altamente tossico per gli organismi acquatici).

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

«**FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI**

▸(1) **PAESE:**

Comunità europea
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri
1.2	**Numero CAS**	87-86-5
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida
		☐ Industriale
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▶(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati l'uso o l'immissione in commercio del pentaclorofenolo. La sostanza chimica è stata esclusa dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; le autorizzazioni di prodotti fitosanitari sono state pertanto revocate entro il 25 luglio 2003 [regolamento (CE) 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3)]. Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i biocidi contenenti pentaclorofenolo. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, questa sostanza non può essere immessa in commercio per essere utilizzata come biocida ed è stata pertanto ritirata dal commercio a partire dal 1° settembre 2006.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

▼B

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il pentaclorofenolo è classificato come: T; R24/25 (Tossico; Tossico a contatto con la pelle e per ingestione) – T+; R26 (Molto tossico, Molto tossico per inalazione) – Carc. Cat.3; R40 (Cancerogeno categoria 3; Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti) – Xi; R36/37/38 (Irritante, Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle) – N; R50/53 (Pericoloso per l'ambiente; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

ALLEGATO II

Decisione d'importazione modificata riguardante l'ossido di etilene, che sostituisce la decisione d'importazione di cui alla decisione 2001/852/CE

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

▸(1) **PAESE:** **Comunità europea**
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Ossido di etilene
1.2	**Numero CAS**	75-21-8
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida
		☐ Industriale
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☐ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☒ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☐ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

►(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☒ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Per i prodotti fitosanitari Ai sensi della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5), è vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'ossido di etilene. **Per i biocidi** Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, questa sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento che ne consente l'immissione in commercio solo per l'utilizzo nel tipo di prodotto 2 (Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche) e per il tipo di prodotto 20 (Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale). Stati membri che autorizzano l'importazione: Germania, Irlanda, Lussemburgo e Svezia. ►(1) Stati membri che autorizzano l'importazione (previa autorizzazione scritta): Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi (solo per il tipo di prodotto 2, Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche), Polonia, Portogallo. ◄ Stati membri che autorizzano l'importazione solo per la sterilizzazione di strumenti chirurgici a norma della direttiva 93/42/CEE (previa autorizzazione scritta): Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna. Stati membri che non autorizzano l'importazione: Estonia, Lettonia, Malta, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No

►(1) M1

▼B

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☒ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☐ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No

Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), l'ossido di etilene è classificato come: F+; R12 (Estremamente infiammabile) – T; R23 (Tossico; Tossico per inalazione) – Carc. Cat.2; R45 (Cancerogeno categoria 2; Può provocare il cancro) – Mut. Cat.2; R46 (Mutageno categoria 2; Può provocare alterazioni genetiche ereditarie) – Xi; R36/37/38 (Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle).

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

ALLEGATO III

Decisione d'importazione modificata riguardante i bifenili polibromurati (PBB) che sostituisce la decisione d'importazione di cui alla decisione 2003/508/CE

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

▸(1) **PAESE:**	**Comunità europea** (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Bifenili polibromurati (PBB)
1.2	**Numero CAS**	36355-01-8 27858-07-7 13654-09-6
1.3	**Categoria**	☐ Pesticida ☒ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.12.2003.

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☐ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▶(1) M1

▼B

4.3 ☒ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

All'interno della Comunità sono vietati l'immissione in commercio e l'uso dei PBB nei manufatti tessili, quali indumenti, indumenti intimi e biancheria, destinati ad entrare in contatto con la pelle.

I PBB sono completamente vietati in Austria.

Non sono consentite le importazioni di esabromo-1,1'-bifenile.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nella Comunità l'immissione in commercio e l'uso di PBB sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Ne è vietato l'uso nei manufatti tessili, quali indumenti, indumenti intimi e biancheria, destinati ad entrare in contatto con la pelle.

Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, dove vige un divieto totale relativo ai PBB (Verordnung über das Verbot von halogenierten Stoffen, Bundesgesetzblatt 1993/210).

Non sono autorizzate le importazioni di esabromo-1,1'-bifenile visto il divieto di produzione, immissione in commercio e uso della sostanza. La sostanza, allo stato puro, all'interno di preparati o come componente di articoli, è stata vietata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

▼B

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

ALLEGATO IV

Decisioni d'importazione modificate riguardanti il fluoroacetammide, l'HCH (isomeri misti) e trifenili policlorurati (PCT), che sostituiscono le decisioni d'importazione di cui alla decisione 2005/416/CE

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

▸(1) **PAESE:** **Comunità europea**
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Fluoroacetammide
1.2	**Numero CAS**	640-19-7
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida
		☐ Industriale
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

►(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i prodotti fitosanitari contenenti fluoroacetammide. La sostanza chimica è stata esclusa dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; le autorizzazioni di prodotti fitosanitari hanno pertanto dovuto essere revocate entro il 31 marzo 2004 [decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27)]. Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i biocidi contenenti fluoroacetammide. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, questa sostanza non può essere immessa in commercio per i suddetti usi ed è stata pertanto ritirata dal commercio a partire dal 1° settembre 2006.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

▼B

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il fluoroacetammide è classificato come: T; R24 (Tossico; Tossico a contatto con la pelle) – T+; R28 (Molto tossico per ingestione).

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

«**FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI**

▸[1] **PAESE:**

Comunità europea
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	HCH (isomeri misti)
1.2	**Numero CAS**	608-73-1
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida
		☐ Industriale
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▶[1] M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati la produzione, l'uso o l'immissione in commercio dell'HCH. La sostanza, allo stato puro, all'interno di preparati o come componente di articoli, è stata vietata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

▼B

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

«**FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI**

▸(1) **PAESE:**

Comunità europea
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Trifenili policlorurati (PCT)
1.2	**Numero CAS**	61788-33-8
1.3	**Categoria**	☐ Pesticida ☒ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.6.2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▶(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati l'immissione in commercio o l'uso dei PCT, ad eccezione di alcune deroghe specifiche concesse caso per caso. Queste sostanze sono state vietate dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Gli Stati membri possono, tuttavia, previa notifica alla Commissione indicante le motivazioni, concedere deroghe per i prodotti primari ed intermedi ai fini della trasformazione in altri prodotti non vietati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 se ritengono che tali deroghe non abbiano effetti negativi per la salute e per l'ambiente.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

▼B

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

ALLEGATO V

Decisione d'importazione modificata riguardante i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram, che sostituisce la decisione d'importazione di cui alla decisione 2004/382/CE

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

▸(1) **PAESE:**	**Comunità europea** (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram
1.2	**Numero CAS**	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8
1.3	**Categoria**	☐ Pesticida ☐ Industriale ☒ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.12.2004

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

►(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti benomyl. Il benomyl è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detto principio attivo sono state pertanto revocate (decisione 2002/928/CE della Commissione del 26 novembre 2002, GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53). Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio di tutti i biocidi contenenti benomyl. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, questa sostanza non può essere immessa in commercio per essere utilizzata come biocida ed è stata pertanto ritirata dal commercio a partire dal 1° settembre 2006.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

▼B

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»

▼B

ALLEGATO VI

Decisione d'importazione modificata riguardante i composti di mercurio che sostituisce la decisione d'importazione di cui alla circolare PIC X

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

▸(1) **PAESE:**

Comunità europea
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) ◂

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Composti di mercurio
1.2	**Numero CAS**	
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida
		☐ Industriale
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 12.7.1995

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (Completare il punto 4) O ☐ Risposta provvisoria (Completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	☒ Sì	☐ No

4.2 ☐ Importazione autorizzata

▶(1) M1

▼B

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Ai sensi della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5), è vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo i composti del mercurio. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, questa sostanza non può essere immessa in commercio per essere utilizzata come biocida.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

▼B

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?	☐ Sì	☐ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?	☐ Sì	☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?	☐ Sì	☐ No
Per essere esportata?	☐ Sì	☐ No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIO
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Tel.	+32 22964135
Fax	+32 22967616
E-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM, ITALIA
Tel. +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»